

COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

ATTO PRIVATO

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI
AUTOVETTURA A TITOLO DI COMODATO GRATUITO**

In data -----, presso la sede del Comune di Pontedera in Corso Matteotti n. 37, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- IL COMUNE DI PONTEDERA, con sede a Pontedera (PI), Corso Matteotti, n. 37, C.F. 00353170509, rappresentato legalmente in questo atto dal Dirigente del 4° Settore “Servizi di Staff” dalla dott.ssa ----- nata a -----il ----- in virtù del decreto sindacale n. ---- del -----, in applicazione dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ----- del -----, d’ora in avanti denominato “il Comune”;

E

- La Ditta -----, con sede a -----, via -----, C.F. / P.IVA----- rappresentata da -----nato/a a ----- il ----- in qualità di ----- della predetta Ditta, d’ora in avanti denominato “la Ditta”;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 24/01/2023 è stato stabilito di procedere tramite procedura ad evidenza pubblica ad una ricerca volta alla sponsorizzazione per la messa a disposizione di una autovettura a titolo di comodato gratuito da soggetti privati, al fine di sopperire, anche solo parzialmente, alle esigenze di mobilità istituzionale di rappresentanza del Comune di Pontedera in una logica di risparmio e contenimento della spesa;

- con Determinazione Dirigenziale n----- del ----- il Dirigente del 4° Settore “Servizi di Staff” del Comune di Pontedera, sulla base degli indirizzi espressi dall’organo di governo con la ridetta Deliberazione, ha provveduto ad indire la procedura ad evidenza pubblica;

- all’esito delle operazioni di selezione effettuate secondo le modalità previste dall’avviso relativo alla procedura di cui trattasi, è risultata vincitrice la ditta----- che ha presentato la migliore offerta;

- l’avviso ha previsto il perfezionamento di atto contrattuale tra le parti, secondo lo schema contrattuale già oggetto dei documenti della procedura;

TUTTO CIO’ PREMESSO, TRA LE PARTI
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente atto e ne costituiscono patto.

ART. 2 – OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto il rapporto di sponsorizzazione tra le parti per la messa a disposizione a titolo di comodato gratuito di una autovettura fornita dalla Ditta al Comune recante messaggi pubblicitari della Ditta stessa.

ART. 3 – DURATA e VALORE

Il presente contratto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla sua sottoscrizione, oppure, se successiva, dalla data di consegna del mezzo al Comune.

E' prevista la proroga di 12 (dodici) mesi, della quale il Comune si potrà avvalere con richiesta scritta alla Ditta da inviare prima della scadenza del termine contrattuale di cui al comma 1.

La presente sponsorizzazione ha valore stimato pari € 22.380,00.

ART. 4 – OBBLIGHI DELLE PARTI

La Ditta si impegna a:

- consegnare al Comune, a titolo di comodato gratuito, alla data di sottoscrizione del presente atto, ovvero entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, l'autovettura per trasporto di persone ----- modello----- targa -----, corrispondente all'autovettura dell'offerta tecnica, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- sostenere tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, assicurazione RCA e tasse di possesso, avendo cura di precisare nella polizza l'uso da parte di terzi;
- provvedere tempestivamente alla sostituzione con un'auto cd '*di cortesia*' di pari classe, in caso di fermo del mezzo consegnato oggetto del presente contratto per necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria della durata uguale o superiore a tre giorni lavorativi, nonché in caso di distruzione del mezzo o di impossibilità del suo utilizzo per qualunque ragione, causa anche di forza maggiore, compresi eventuali tempi tecnici previsti per la immatricolazione;
- sottoporre in visione al Comune, per il necessario assenso, ogni comunicazione e/o messaggio e/o immagine pubblicitaria inerente l'iniziativa oggetto del presente contratto.

Il Comune si impegna a:

- utilizzare l'autoveicolo fornito dalla Ditta per l'esclusivo trasporto di persone nello svolgimento dell'attività istituzionale di rappresentanza, assicurando la dovuta diligenza e garantendone la custodia con la diligenza del buon padre di famiglia, per il periodo definito nel presente atto;
- farsi carico di tutte le spese derivanti dall'utilizzo del mezzo, ossia carburante, pedaggi autostradali, lavaggi, parcheggi;
- restituire l'autoveicolo al termine del periodo di utilizzo, avendo cura che lo stesso si trovi nelle condizioni di conservazione del momento della consegna, fatto salvo il normale deperimento d'uso;
- rispondere del deperimento che ecceda l'ordinario e sia ad esso imputabile a titolo di colpa o dolo;
- concedere alla Ditta di apporre, a proprie cure e spese, sulla carrozzeria, fiancate laterali in basso della vettura, il logo e/o lo slogan della Ditta stessa, previo assenso del Comune di Pontedera in merito a colori, dimensioni e diciture;
- dare visibilità all'iniziativa mediante conferenza stampa e/o in altre manifestazioni quali riunioni, convegni od altro;
- consentire la partecipazione ad eventi e/o manifestazioni organizzati dall'Amministrazione o in collaborazione con la Ditta stessa;
- concedere alla Ditta, a titolo gratuito (fatte salve le imposte pubblicitarie dovute per legge), l'utilizzo di parte di piazza Curtatone e Montanara e/o piazza Cavour per l'esposizione di

autovetture, per un periodo di 8 giorni all'anno, anche non consecutivi, nel corso di tutta la validità del contratto;

- pubblicizzare l'iniziativa sul sito Istituzionale dell'Ente;
- permettere, dopo aver preso visione ed espresso il proprio assenso, la promozione dell'iniziativa da parte della Ditta.

ART. 5 – FUNGIBILITA' DELL'AUTOVETTURA

Le parti convengono che nel corso di validità del contratto, su espressa e formale richiesta della Ditta e previa accettazione formale da parte del Comune, l'autovettura consegnata possa essere sostituita con altro mezzo di equivalenti caratteristiche.

ART. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO

Il presente contratto sarà risolto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. per il mancato o inesatto adempimento di una delle obbligazioni nello stesso specificate, per comportamenti contrari ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione dello stesso, per atti o fatti lesivi dell'immagine istituzionale del Comune.

Il Comune, altresì, si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti della Ditta o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

Il Comune si riserva, comunque, di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto con insindacabile decisione, e nulla sarà dovuto alla controparte in conseguenza del recesso.

Il contratto sarà risolto anche in caso di violazione del patto di integrità già allegato alla domanda di partecipazione.

ART. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 8 – CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16-04-2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e ss.mm.ii. e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pontedera, approvato con Deliberazione della G.C. n. 166 del 19/12/2013 ed aggiornamenti dello stesso. La violazione costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

ART. 9 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per quanto applicabile, la Ditta, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziale per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La mancata osservanza di quanto stabilito al primo comma costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ART. 10 – PRIVACY

Il Comune, ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), informa la Ditta che tratterà di dati contenuti nel presente contratto e negli altri documenti sopra richiamati esclusivamente per lo svolgimento delle attività dell'ufficio e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa; tali dati potranno essere trattati anche

con procedure informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi ufficio del Comune ed anche ad altri soggetti ad esso esterni al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione, al recesso, alla risoluzione del presente contratto saranno deferite al Giudice Ordinario.

ART. 12 – SPESE CONTRATTUALI E ASPETTI FISCALI

Il presente atto, le cui spese di bollo sono a carico della Ditta è soggetto a registrazione in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Letto, approvato, sottoscritto

PER IL COMUNE DI PONTEDERA

PER LA DITTA
